


Regione Autonoma della Sardegna
Provincia di Nuoro
Comune di Siniscola



Concessione Mineraria di San Smplicio

Riscontro osservazioni trasmesse con nota Assessorato

Ambiente R.A.S. Prot. 29890 del 10.10.2023.

Committente: Europomice s.r.l.

Revisione:

Progettazione

Dott. Geol. Lorenzo Ottelli

Ottobre 2023

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	PARCO DEL MONTE ALBO, PUC E TERRENI AGRICOLI.....	4

1 PREMESSA

La presente relazione descrittiva, è stata redatta al fine di riscontrare la nota dell'Assessorato Ambiente della R.A.S. riguardo il "Progetto per il rinnovo della concessione mineraria per minerali di feldspato e associati denominata San Semplicio ricadente in agro del comune di Siniscola". Proponente: Europomice S.r.l. Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.), L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. P.A.U.R. 5/23, del 10/10/2023. RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita 29890 del 10/10/2023.

PREMESSO CHE:

- la sottoscritta Europomice s.r.l. con sede in Via Napo Torriani, 1 20124 - Milano, ha presentato lo studio di impatto ambientale relativamente al progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata San Semplicio, per l'estrazione di minerali di feldspato e associati ricadente in agro del Comune di Siniscola (NU), così come previsto dal D.L. 152/2006 (ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano comma u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b), e così come definito dalla procedura P.A.U.R. (Allegato A1- Categorie di opere da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) regionale comma 17. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.;
- in data 12/05/2023 con prot. AOO 05-01-00 Prot. Uscita 14854 l'Assessorato Ambiente della R.A.S. ha inviato agli enti la comunicazione relativa il procedimento così come segue: *"In riferimento al procedimento in oggetto, considerato che la società Europomice S.r.l. (di seguito Proponente) con nota del 21.03.2023 (prot. D.G.A. n. 9164 di pari data) e del 02.05.2023 (prot. D.G.A. n. 13485 di pari data) ha trasmesso e regolarizzato l'istanza per il rilascio del P.A.U.R., che include oltre che la V.I.A., l'Autorizzazione paesaggistica e l'Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, si comunica che tutta la documentazione è stata pubblicata, in data 04.05.2023, nel portale Sardegna Ambiente – Valutazioni ambientali al seguente link: <https://portal.sardegnaasira.it/-/progetto-per-il-rinnovo-della-concessione-mineraria-per-minerali-di-feldspatoe-associati-denominata-san-simplicio-ricadente-in-agro-del-comune-di-sin>. **Si invitano gli Enti in indirizzo a svolgere, per i profili di rispettiva competenza, la verifica dell'adeguatezza /completezza della documentazione depositata, e a comunicare a questo Servizio, entro 30 giorni dalla pubblicazione eventuali***
- richieste di completamento della documentazione;
- soggetti non in indirizzo da coinvolgere nel procedimento per l'espressione dei pareri necessari ai fini del rilascio dei suddetti titoli;
- motivati elementi sull'improcedibilità dell'istanza, in ordine alle autorizzazioni di rispettiva competenza."
- in data 09/10/2023, l'Assessorato della difesa dell'Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha inviato a codesta società una comunicazione relativamente i due pareri allegati alla nota stessa, espressi dal Comune di Siniscola (Prot. 18232 del 03/08/2023) e dall'Ufficio preposto dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della R.A.S. (RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 29370 del 16/06/2023);
- nei due pareri allegati alla comunicazione di cui sopra, viene indicato che l'area in cui ricade la Concessione Mineraria di San Semplicio si trova all'interno di terreni classificati come: E5c – Aree agricole marginali nelle quali vi è l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata e con funzioni di protezione del suolo ed esigenze di conservazione.
- la Concessione Mineraria di San Semplicio, oltreché, all'interno dei terreni classificati come E5c di cui sopra, ricade, inoltre, interamente all'interno del Parco del Monte Albo, così come evidenziato nel P.U.C. di Siniscola.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Si evidenzia che:

- a seguito della comunicazione dell'Assessorato ambiente della R.A.S., il Comune di Siniscola, ha presentato le osservazioni, di cui si riporta di seguito: *"La presente in*

risposta a vs. nota pratica n°14854 del 12/05/2023 (ns. prot. N°11107 del 15.05.2023) ed in esito alle verifiche di competenza sull'adeguatezza del progetto, come richiesto.”, con prot. n°18232 del **03/08/2023**, con un ritardo di 51 giorni ossia quasi due mesi rispetto la scadenza fissata in trenta giorni dall'Assessorato Ambiente della R.A.S.

- quanto suddetto, è in contrasto con le Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), Allegato alla Delib. G. R. n. 11/75 del 24.3.2021, e come meglio precisato nell'Art. 8 (Procedura di V.I.A. e rilascio del PAUR) al comma 6 - *Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui al comma 5 nel portale Sardegna Ambiente – Valutazioni ambientali, il Servizio V.I.A., nonché le Amministrazioni e gli Enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni documentali.*

In quanto alle osservazioni poste in essere dal Comune di Siniscola nel merito, fermo restando quanto già indicato in precedenza, nel caso in cui si ritenga comunque opportuno valutare le osservazioni, le stesse risultano in contrasto con la norma come appresso descritto.

Come precedentemente indicato con la nota assessoriale della R.A.S. e allegati, i terreni ricadono all'interno di zone classificate come E5c, e sono inoltre ricompresi all'interno del Parco del Mont'Albo.

2 PARCO DEL MONTE ALBO, PUC E TERRENI AGRICOLI

Al fine di eseguire opportune verifiche di dettaglio, al fine di riscontrare la nota assessoriale, è stata consultata la documentazione presente nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente dal quale è emerso che, nella zona del territorio comunale di Siniscola sono presenti le seguenti tre aree sottoposte a vincolo:

1. Area SIC ITB013050 Tavolara_Capo Comino (Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 8/70 del 19.02.2019);
2. Area ZSC ITB020012 Berchida_Bidderosa (DM 07/04/2017 - G.U. 98 del 28-4-2017);
3. Area ZSC ITB021107 Mont'Albo (Istituito con DM 07/04/2017 - G.U. 98 del 28-4-2017 e successiva Approvazione del piano di gestione il 28 febbraio 2008, n. 23);

L'analisi dei limiti cartografici, e riportati anche nel sito istituzionale della R.A.S., mostra che la Concessione Mineraria di San Smplicio, stante la sua nuova perimetrazione così come indicata nel progetto, dista cartograficamente, quasi un km dal limite dell'area ZSC ITB021107 Mont'Albo.

La ricerca effettuata nel sito istituzionale del Ministero, non ha evidenziato la presenza di ulteriori limiti legati a parchi denominati del Mont'Albo istituiti con Legge dello Stato.

Allo stesso modo è stato consultato il sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, per quanto riguarda i parchi attualmente istituiti con apposito decreto, secondo quanto previsto dalla L.R. 31/89.

Sono presenti le seguenti aree:

1. Parco naturale regionale di Porto Conte istituito con Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 4;
2. Parco naturale regionale di Molentargius istituito con Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5;
3. Parco naturale regionale di Gutturu Mannu istituito con Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 20;
4. Parco regionale di Tepilora istituito con Legge Regionale 24 Ottobre 2014, n. 21.

All'interno dei limiti dei sopra richiamati parchi, non è presente la Concessione Mineraria denominata San Smplicio ricadente in agro del Comune di Siniscola, e non vi è alcun parco denominato Parco del Mont'Albo così come indicato dal P.U.C.

Nella documentazione dello stesso P.U.C., reperibile dal sito del Comune di Siniscola, è stata individuata un'area denominata Parco del Mont'Albo del quale si riporta di seguito la descrizione estratta dalle N.A. e meglio precisata nell'**ART. 37.2 - IL PARCO DEL MONTALBO**:

*L'area Parco del Montalbo si estende per circa 4.730 ha nel territorio comunale di Siniscola compreso tra la S.S. 131 d.c.n. e i limiti amministrativi dei Comuni confinanti (Lula, Lodè e Torpè). Già oggetto di studio nel 1971 dalla professoressa Valsecchi dell'Università di Sassari, il Monte Albo è da considerarsi un biotopo di grande importanza naturalistica nella sua integrità. Il Monte Albo è una formazione rocciosa, risalente a circa sessanta milioni di anni fa, appartenente a quel tavolato calcareo di cui fanno parte a nord l'isola di Tavolara e a sud il Supramonte. La linea di cresta è lunga oltre 13 Km. e discende solo raramente sotto i 1000 metri. Il paesaggio è aspro e accidentato con strapiombi, falesie e burroni che cadono verticali per centinaia di metri. Sull'imponente catena si sono conservate foreste di leccio di una certa entità, ma molte altre sono invece state distrutte dall'uomo con gli incendi o con il taglio sconsiderato, trasformando molte parti in un vero e proprio deserto. Area di notevole importanza naturalistica, per la ricchezza e peculiarità della flora e della fauna, è stato proposto come Riserva genetica integrale, come Biotopo di considerevole importanza botanica degno di conservazione e come Riserva Biogenetica di importanza Europea. Il Monte Albo presenta aree di notevole spessore naturalistico, ben conservate ed ospitanti specie floristiche e faunistiche ed habitat ad elevata importanza comunitaria. **Per queste peculiarità il Biotopo del Monte Albo è stato proposto come Sito di Interesse Comunitario (pSIC), nonostante siano presenti al suo interno aree non completamente naturalizzate.** Sono presenti inoltre numerosi beni identitari, quali edifici religiosi, nuraghi, tombe dei giganti e simili. Dal punto di vista urbanistico il Parco comprende al suo interno:*

la parte dell'area individuata come Sito di Interesse Comunitario "Monte Albo" e sottoposta a Piano di gestione (Delibera del C.C. n. 91 del 29.11.2006) ricadente nel territorio di Siniscola;

- *la zona omogenea D24;*
- *la zona omogenea G114;*
- *la zona omogenea G49;*
- *un areale della zona omogenea E5a;*
- *un areale della zona omogenea E5c.*

per le quali si rimanda alla normativa specifica. Tutti gli interventi di modifica della situazione attuale dei luoghi ricompresi nell'ambito dell'area del Parco del Montalbo dovranno essere coerenti con i contenuti del Piano di Gestione e con la normativa delle suddette aree di gestione nelle quali l'intervento stesso ricade.

Obiettivi specifici del P.U.C. per il Parco del Montalbo sono:

- *la valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, archeologico e identitario esistente all'interno dell'area;*
- *la conservazione delle attività zootecniche, silvo-forestali e agricole esistenti;*
- *incentivare e regolamentare la fruizione naturalistica e turistica dell'area in misura compatibile con la tutela ambientale e paesaggistica dell'area stessa, adottando tutte le misure necessarie per il mantenimento del loro equilibrio;*
- *il mantenimento della struttura originaria della vegetazione.*

Nel rispetto dei parametri delle sottozone urbanistiche è consentita la realizzazione di volumetrie per strutture a supporto dell'attività di conoscenza e salvaguardia dei valori presenti nell'area parco, quali strutture per la ricerca scientifica, l'informazione, la didattica e simili.

Quanto descritto in precedenza evidenzia che, la pianificazione territoriale al momento della redazione ed approvazione del P.U.C., non ha fotografato lo stato reale del territorio.

Infatti, fermo restando il mancato recepimento di quanto disposto dall'articolo 3.5 del Piano regionale delle attività estrattive – Relazione Generale reperibile nel sito istituzionale della R.A.S. nel quale viene indicato quanto segue: "Infatti il PPR riconosce la categoria delle aree estrattive, cave e miniere, quale insediamento produttivo e prevede che gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette provvedano all'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione alle previsioni del PPR, mentre la L.R. 30/89 prevede che i Comuni interessati

dal PRAE adeguino i propri strumenti urbanistici entro tre mesi dall'approvazione del Piano stesso. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le aree, le infrastrutture e le zone di rispetto a servizio delle attività industriali connesse. Le disposizioni del P.P.R. sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore (art. 4, comma 1). Esse sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero (art. 4, comma 4).”, all'interno del PUC, in nessun elaborato cartografico o nelle note descrittive è stata presa in considerazione la presenza della Concessione Mineraria di San Semplicio o delle cave presenti nel territorio, che era in attività ancor prima della redazione del PUC stesso.

Che la concessione fosse peraltro esistente, è inoltre facilmente riscontrabile anche consultando la relazione del S.I.A., al Capitolo 9, paragrafo 28.1-28.2-28.3-28.4, che riporta quanto contenuto nel P.R.A.E. (Dati del 2006-2007), in cui sono presenti sia la Concessione Mineraria di San Semplicio, sia le cave ricadenti nel territorio di competenza del Comune di Siniscola.

L'assenza della concessione dalla pianificazione territoriale, inoltre, è stata segnalata a tal proposito anche nel S.I.A. (Capitolo 9, paragrafo 34, pagina 144).

E' inoltre da evidenziare che la Concessione Mineraria di San Semplicio è già stata peraltro oggetto di V.I.A. così come previsto dall'Art.8 L.R. 9 agosto 2002, n. 15.

Anche riguardo l'impianto, attualmente presente nell'area, come evidenziato sia nelle relazioni, sia negli elaborati progettuali, la società Europomice S.r.l. titolare del titolo concessorio San Semplicio, con determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n.7 dell'11.1.2006, trasferito dalla società Silana Mineraria), ha ottenuto a suo tempo la concessione edilizia in pieno accoglimento anche con quanto previsto dal regolamento edilizio all'Art. 15 - *Opere soggette a Concessione Edilizia lettera h - apertura e coltivazione di miniere, cave e torbiere o altri impianti di qualsiasi natura per escavazione di minerali e/o per la produzione di inerti o pietrame squadrato.*

E' inoltre opportuno evidenziare che, riguardo le N.A. del PUC, all'art. 4 pagina 19, queste, normano l'attività estrattiva nel territorio comunale come indicato di seguito:

ART. 4 - NORME PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE

L'apertura e la coltivazione di cave nel territorio comunale è regolata dalla legislazione regionale in materia, nel rispetto delle compatibilità e prescrizioni previste dalle presenti norme nelle singole zone e sottozone.

Nell'articolo normativo si parla esplicitamente **di apertura e coltivazione di cave nel territorio comunale di Siniscola**, ma non di miniere.

Dal punto di vista del diritto, le concessioni minerarie, rispondono ad una legislazione diversa da quella delle cave.

A tal fine si richiama lo stesso R.D. n°1443 del 29 Luglio 1927, che stabilisce, quali siano le attività da considerarsi miniere o quelle da considerarsi cave di cui si riporta di seguito:

TITOLO I

Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali

1. La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.

2. Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: **miniere e cave.**

Appartengono alla **prima categoria** la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, **feldspati**, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla **seconda categoria** la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria (1).

Da ciò, è evidente che la Concessione Mineraria di San Simplicio non rientra all'interno di quanto previsto dall'Art.4 delle N.A. del PUC.

Si evidenzia inoltre che le attività di miniera, ricadono, ai sensi del R.D. 1443 del 1927 Art. 32, tra le opere di pubblica utilità, così come di seguito: *“Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.”*, e all'interno del patrimonio indisponibile dello stato.

Le cave, a cui appartengono i materiali di seconda categoria, rispondono invece, alla norma con apposita L.R. n°30 del 1989.

Si consideri inoltre che, recentemente la comunità Europea ha inserito il feldspato tra le materie critiche primarie e secondarie, vedasi in tal senso *“Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e allegati”*. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?url=CELEX%3A52023PC0160>).

Lo stesso progetto di coltivazione per il rinnovo della Concessione Mineraria di San Simplicio, è in linea con quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione del **PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2004, N°8**, di cui si riportano gli articoli relativi:

Art. 96 - Aree estrattive (cave e miniere). Definizione

*Le aree estrattive sono quelle interessate da miniere in attività per la coltivazione e lavorazione di **minerali di 1° categoria (minerali di interesse nazionale)** e da cave per la **coltivazione di materiali di 2° categoria** (inerti per il settore delle costruzioni, per uso industriale locale e rocce ornamentali quali marmi e graniti).*

Art. 97 - Aree estrattive (cave e miniere). Prescrizioni

Nelle aree estrattive di cui all'art. 96 si prevede l'obbligo di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazione degli impatti durante l'esercizio e contenenti i piani di riqualificazione d'uso delle aree estrattive correlati al programma di durata dell'attività di estrazione, accompagnati da idonea garanzia fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale.

Art. 98 - Aree estrattive (cave e miniere). Indirizzi

1. Nelle aree estrattive di cui all'art. 96 le Autorità competenti si conformano ai seguenti indirizzi:

a) predisposizione di piani per lo sviluppo sostenibile del settore e per la riqualificazione e il recupero delle aree già degradate da pregresse attività di cava e miniera, anche attraverso pratiche quali audit e certificazione ambientale;

b) predisposizione di linee guida per l'impiego di buone pratiche di coltivazione finalizzate a contenere gli impatti ambientali.

Si riscontra inoltre, come riportato anche nella relazione del S.I.A. (Capitolo 9 paragrafo 35.1), che, sempre all'interno dei documenti reperibili nel sito del Comune, e più precisamente nel Piano Acustico Comunale, la presenza della Concessione Mineraria non è stata presa in nessuna considerazione, nonostante la concessione fosse ampiamente operativa come precedentemente indicato.

Per quanto riguarda, poi le previsioni di area agricola all'interno del PUC del Comune di Siniscola, in cui ricadono i terreni interessati dalla concessione mineraria, queste non sono in contrasto con l'attività estrattiva così come si può rilevare da alcune sentenze in merito.

Pertanto il fatto che, l'attività mineraria ricade all'interno delle aree denominate E5c – Aree agricole marginali nelle quali vi è l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata e con funzioni di protezione del suolo ed esigenze di conservazione non è in contrasto con il PUC.

A tal proposito si sottolinea che le aree interessate dai lavori (Cantiere di Crapitudine + Cantiere di Muntone) a cui si aggiunge l'area dell'impianto, complessivamente sono pari a circa 12 ha, ovvero pari a circa il 6,3% della superficie dell'intera Concessione Mineraria di San Simplicio.

Per quanto asserito poi sempre nella nota del Comune, dove si parla di ampliamento, si evidenzia che, l'attuale perimetrazione della Concessione Mineraria di San Simplicio, si estende per 387.37 ha, andando a lambire con uno dei vertici (Vertice B visibile nella Tavola 1), la zona perimetrata come ZSC del Mont'Albo.

Il rinnovo della concessione di cui è oggetto la presente procedura, ha tra le prerogative quella di ridurre il limite della concessione dagli attuali 389,37 ha a 197.68 ha, producendo una riduzione dei limiti della concessione mineraria di quasi la metà del perimetro, con la conseguenza di allontanarsi di fatto dal limite della ZSC del Mont'Albo.

Le tavole progettuali, n°1 e n°2 mostrano la riduzione dell'area della concessione mineraria.

Va inoltre sottolineato che, nel progetto presentato le aree soggette alle lavorazioni, nonché quelle dell'impianto e dello stoccaggio dei materiali, sono le stesse del rilascio della concessione del 2000.

La coltivazione del giacimento, è previsto in progetto che, sia realizzata per fasi successive e per un tempo di 10 anni più due di ripristino così come ampiamente descritto e documentato negli elaborati progettuali.

Per quanto riguarda i lavori di ricerca da effettuarsi a monte del cantiere di Crapitudine, questi, sono svolti in zone già oggetto di precedente esplorazione, risalente alla fase di ricerca mineraria pre-concessione (Anni 1990-2000).

Anche in questo caso, sono stati previsti i costi di recupero dell'area, così come indicato nel quadro economico del progetto.

L'eventuale ampliamento dei lavori minerari, nella zona della ricerca, richiederebbe comunque la redazione di un progetto di coltivazione, da sottoporre a nuova via.

Per quanto riguarda poi la richiesta di autorizzazione alla vendita dei materiali di seconda categoria richiamata nella nota assessoriale, è in linea con i nuovi orientamenti politici e normativi relativi alla sostenibilità ambientale ed economia circolare per la migliore valorizzazione delle materie prime.

Oltre a ciò si rappresenta che tale scelta progettuale consente di diminuire completamente la creazione di discariche con evidenti benefici sull'impatto ambientale e visivo dell'area, che andrebbero peraltro a modificare il territorio con la loro presenza.

Dal punto di vista ambientale, e nel rispetto proprio, della sostenibilità, questo consente inoltre, di ridurre il consumo di nuove porzioni di territorio da adibire a cave.

In sintesi, sulla base di quanto sopra descritto, e con riferimento alla nota Assessoriale, si ritiene che:

1. Per quanto attiene le osservazioni della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, con nota prot. n. 29370 del 16.06.2023 (prot. D.G.A. n. 18517 di pari data) ha evidenziato che «Il rinnovo della concessione mineraria risulta essere in contrasto con le previsioni delle Norme di Attuazione del P.U.C., che alla lettera W) dell'art. 30 – Zone E: Usi Agricoli, punto 3 – Prescrizioni e indicazioni operative comuni alle zone agricole recitano: “Nelle zone agricole, nel rispetto delle procedure tecnico – amministrative previste dalla normativa vigente in materia, è consentita l'apertura e la coltivazione di cave e la realizzazione di discariche per materiali inerti - edili, con esclusione dei seguenti areali territoriali:
[...]
zone agricole contenute nell'ambito del Parco di Berchida – Capo Comino e del Parco del Montalbo».”
- A. Il progetto di rinnovo della Concessione Mineraria di San Simplicio, non è in contrasto, ne con le N.A. del PUC (Art. 4 e Art. 37.2),così come ampiamente dimostrato nei paragrafi precedenti, ne con il “Parco del Mont'Albo” di cui al momento non vi è stato possibile reperire nessun decreto legge nazionale o regionale ai sensi della normativa istitutiva dei parchi.
- B. Per quanto attiene la coltivazione di cave nei terreni agricoli, la Concessione Mineraria come sopra evidenziato, risponde a specifica legislazione diversa dalle cave stesse, trattandosi come richiamato in precedenza, di patrimonio indisponibile dello stato.
- C. Per quanto attiene i terreni agricoli e l'attività estrattiva, questa, non è in contrasto con tale inquadramento, per la quale esistono diverse sentenze in merito.
2. Per quanto attiene le osservazioni del Comune di Siniscola, fermo restando quanto precedentemente trattato, “con nota prot. n. 18232 del 03.08.2023 (prot. D.G.A. n. 23525 di pari data) esprime parere negativo in merito alla realizzazione dell'intervento in quanto non coerente con gli «[...] obiettivi di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, archeologico ed identitario oltreché il mantenimento delle attività zootecniche, silvo-forestali ed agricole esistenti e la conservazione della struttura originaria [...]» del Parco del Mont'Albo, area di notevole importanza naturalistica, tutelata dal P.U.C., in cui la concessione ricade. Le N.T.A. del P.U.C., all'art. 30, c. 3, lett. w) punto b) stabiliscono che «[...] nelle zone agricole è consentita l'apertura e la coltivazione di cave, con esclusione delle zone agricole contenute nel Parco di Berchida – Capo Comino e nel Parco Montalbo”. Pertanto si ritiene l'istanza improcedibile per incompatibilità della proposta con la pianificazione comunale».”
- A. Quanto messo in evidenza dal comune contrasta con le stesse N.A. del PUC (Art. 4 e Art.37.2).
- B. All'interno delle osservazioni, non è stato tenuto conto che nello stesso PUC, non sono stati inseriti a suo tempo gli aggiornamenti previsti in sede di redazione come indicato dal PPR e dal PRAE, stesso discorso vale per il Piano Acustico Comunale come meglio indicato sopra.
- C. Nello stesso PUC è esplicitamente indicato che “Per queste peculiarità il **Biotopo del Monte Albo è stato proposto come Sito di Interesse Comunitario (pSIC)**, nonostante siano presenti al suo interno aree non completamente naturalizzate.”, di cui non è possibile reperire il decreto istitutivo a norma di legge e che quindi si presume sia ancora nella fase di proposta.

- D. Il progetto di rinnovo della concessione mineraria come indicato risponde alla normativa del R.D. 1443 del 1927, e quindi come richiamato in precedenza, di opere di pubblica utilità e patrimonio indisponibile dello stato.
- E. Il progetto di rinnovo, non è in contrasto come già indicato precedentemente che per quanto attiene la coltivazione di cave nei terreni agricoli, la Concessione mineraria come sopra evidenziato, risponde a specifica legislazione diversa da quelle delle cave, trattandosi come richiamato in precedenza, di opere di pubblica utilità e patrimonio indisponibile dello stato.
- F. Per quanto attiene i terreni agricoli e l'attività estrattiva, questa, non è in contrasto con tale inquadramento, di cui esistono diverse sentenze in merito.

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, si ritiene che il proseguo delle attività della Concessione Mineraria non siano in contrasto con gli obiettivi di programmazione regionale e locale di sviluppo del sistema produttivo.



CARLO
MAFFEI
23.10.2023
08:38:39
GMT+01:00



Otelli Lorenzo
Ordine dei Geologi
della Sardegna
Geologo
23.10.2023
08:39:57
GMT+01:00